**ATTO DI CONVENZIONE**

**OGGETTO: Servizio di mantenimento ad vitam degli animali vaganti o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori, catturati sul territorio del Comune di Antrodoco.**

L'anno 2019, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_ le parti:

* Comune di Antrodoco (RI) con sede in Corso Roma n. 15, 02013 Antrodoco (RI) P.Iva 00110103573, e per esso in qualità di Responsabile del Settore Polizia Locale, Cap. Pasquali Massimiliano con recapiti tel/fax 0746586590 pec: plbassavallevelino@pec.it
* la Sig.ra **Maria Teresa Odorizzi** nata a Ferrara il 21/03/1980 codice fiscale DRZMTR80C61D548D residente in San Cesareo (RM) Via Cardinal Pietro Parente n.4, la quale dichiara di intervenire quale Legale Rappresentante dell’impresa denominata “La Fattoria di Tobia srl” con sede legale in Roma Via Cesare Rasponi 40, forma giuridica Società Responsabilità Limitata, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma con codice fiscale e numero di iscrizione 06506981007 iscritta con il numero R.E.A. 972012, aggiudicataria del servizio in oggetto, pec: lafattoriaditobia@aziendadoc.it

**PREMESSO**

* Che la Legge Regionale 21.10.1997 n. 34 “Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo” dispone l’obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura degli animali nelle strutture sotto il controllo sanitario dei Servizi Veterinari delle Aziende USL (art.2 comma 1 lettera a);
* Che la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 29.1.2010, ha approvato la “Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo” la quale, al punto A.1, prevede l’istituzione del “canile di prima accoglienza” quale struttura di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori;
* Che detto servizio di “canile di prima accoglienza” è effettuato allo stato attuale dalla AUSL di Rieti servizio Veterinario;
* Che con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 16.9.2016 regolarmente esecutiva, il servizio in argomento è stato affidato, alla citata impresa;

I predetti intervenuti

**CONVENGONO E STIPULANO**

**Art. 1 Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di mantenimento ad vitam degli animali vaganti o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori, catturati sul territorio del Comune di Antrodoco (di seguito chiamato Comune).

**Art. 2 Struttura di ricovero: locali, materiali e attrezzature**

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali in oggetto della convenzione rispetta i requisiti minimi previsti dall’art.5 della Legge Regionale 21Ottobre 1997 n.34.

La struttura medesima è in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a)-attestato di idoneità tecnico sanitaria n.4876, rilasciata dal Comune Palestrina in data 26/03/1992 per la struttura denominata “La Fattoria di Tobia Srl” con sede legale in Roma, Via Cesare Rasponi, 40 e sede operativa in Palestrina (RM) loc. Colle Righetta snc con capacità recettiva per n. 800 (ottocento)- cani;

b)-box singoli con finalità contumaciale, per degenze infettive, post operatorie, animali in terapia fino al termine dei tempi di giacenza stabiliti dalla ASL competente;

f)-magazzino attrezzato per la conservazione del mangime e per l’allestimento delle razioni;

g)-locale destinato appositamente ad ambulatorio sanitario attrezzato per trattamenti sanitari, munito anche di adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;

h)-locale ufficio per atti amministrativi dotato di registro di carico e scarico per gli animali, registro di magazzino per mangimi, registro scorte medicinali e registro per annotare i controlli sanitari effettuati;

i)-automezzo attrezzato ed autorizzato per il trasporto di animali vivi.

**Art. 3 Obblighi del titolare**

Il Titolare si impegna:

1. ad alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dalla ASL per conto del Comune, con i mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
2. a sottoporre i box a lavaggio e disinfezione giornaliera, con eliminazione dei liquami solidi e liquidi, nonché disinfestazione contro gli extoparassitari secondo le prescrizioni del competente servizio veterinario;
3. ad effettuare periodiche operazioni di disinfestazione
4. ad assicurare l’ingresso per il ricovero dei cani, consegnati dal personale ASL, nelle 24 ore giornaliere comprese quelle festive e notturne;
5. ad osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di tutela degli animali da affezione;
6. ad adottare scrupolosamente tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati nel canile, ai sensi della vigente normativa in materia
7. a comunicare mensilmente al Comune il numero degli animali ricoverati.

**Art. 4 Direttore Sanitario**

La Direzione Sanitaria della struttura di ricovero è affidata al Dr. Stefano Bobbio, nato a Napoli il 02/05/1962, laureato in medicina veterinaria, iscritto all’Ordine dei Veterinari di Frosinone al n. 179/1988.

Eventuali variazioni del nominativo del direttore sanitario saranno comunicate alla ASL ed al Comune entro tre giorni lavorativi.

**Art. 5 Decesso, fuga o affidamento a terzi dei cani ricoverati**

La notizia del decesso e della fuga degli animali dovrà essere notificata, anche tramite telefax o e-mail, a cura del titolare del canile o del direttore sanitario dello stesso, contemporaneamente alla ASL ed al Comune entro e non oltre le 24 ore dal verificarsi dell’evento.

I cani deceduti dovranno essere smaltiti da una apposita ditta autorizzata - secondo la vigente normativa in materia - al trasporto ed alla termodistruzione di carcasse di animali al prezzo di Euro 51,65/cad.

**Art. 6 Vigilanza e trattamento sanitario**

Le operazioni di vigilanza ed i controlli sanitari, previsti per legge - sono effettuati dal personale della ASL RM G.

**In caso di decesso di cani ricoverati nella propria struttura, il titolare provvederà alla distruzione delle carogne, attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia al costo unitario di Euro 51,65=.**

Gli animali devono essere ricoverati esclusivamente nella struttura indicata nell’autorizzazione sanitaria indicata all’Art.2 comma 2 lettera a) della presente convenzione.

**Art. 7 Compensi**

Al titolare sarà corrisposto:

per ogni animale consegnato dalla ASL per conto del Comune, presente in vita, detenuto in box di

ricovero singoli, un compenso **giornaliero** di

**€ 5,00 (cinque/00), oltre iva x Cani Affetti da Leishmaniosi**

**€ 3,50 (tre/50), oltre iva x Canile Ad Vitam**

riferito a tutte le attività indicate nella presente convenzione omnicomprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative. **Per quanto riguarda i costi per Accertamenti Sanitari Straordinari non dipesi dalla custodia, verranno notificati al Comune che ne avallerà l’addebito per l’esecuzione.**

**Per gli animali i cui proprietari sono stati individuati, il corrispettivo dovuto alla Società sarà anticipato dal Comune, il quale si rivarrà sul proprietario stesso nei modi e nelle misure previste per Legge.**

Il canile, come da legge, e con il fine di controllo affidi e benessere animali, ha obbligatoriamente la presenza nella struttura di 2(due) uniche Associazioni Animaliste Onlus

Amici di Fido e……. - Via della Libertà 145 - Castel Madama RM

Alfa Love For Animals - Via P. Carnera 47 - Roma

regolarmente riconosciute e concordate con il gestore e la ASL. A tale scopo queste, organizzano affidi per l’evidente oggetto di preservare ingressi e diminuire la presenza di cani nella struttura.

**Art. 8 Erogazione dei compensi**

I compensi spettanti al titolare per effetto della presente convenzione saranno fatturati dallo stesso con cadenza mensile posticipata, previa certificazione da parte del Servizio Veterinario della ASL del numero dei cani assegnati e presenti in vita nella struttura di ricovero al momento della certificazione. La liquidazione della somma avverrà dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora si verificassero ritardi nel pagamento che superino i 30 gg. dalla data di protocollo della fattura, l’azienda si riserva di applicare gli interessi di mora come da L. 200 del 8/8/2000. L’azienda affidataria si riserva di sospendere il servizio per il mancato pagamento oltre il 90° giorno dalla data della fattura e con esso anche il rapporto di convenzione.

**Art. 9 Risoluzione del rapporto convenzionale.**

In caso di inadempienza da parte del titolare della struttura di ricovero alla convenzione, il Comune contesterà per iscritto le inadempienze stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine per la rimozione delle medesime in relazione al tipo di inadempienze.

Trascorso tale termine, qualora il titolare non abbia provveduto a sanare le inadempienze di cui sopra, la convenzione è risolta di diritto.

**Art. 10 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di **due anni** decorrente dalla data della presente convenzione, data di affidamento del servizio; in caso di risoluzione anticipata la disdetta dovrà essere data almeno 60 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 11 Prescrizioni varie**

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione è inoltre soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti di polizia vigenti in materia di affidamento dei cani randagi. Il titolare è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti,regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di vigenza della convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto della presente convenzione.

**Art. 12**

**Norme di Riferimento**

* Lg. 34/97 DGR 43/2010
* Lg. 473/2010
* D.Lgs n.163 12apr2006 / Normativa per gli appalti di rilevanza comunitaria.
* ANAC Parere di precontenzioso n.131 del 19/11/2009 Rif. Prec. 284/08/5 D.Lgs 163/06

Art.34 Cod.34.1

* ANAC orientamento n.57/2014
* L.N. 266/1991

**Art. 1**

**Controversie**

Le controversie tra Comune e Titolare, qualora non risolte in via bonaria, sono devolute alla competenza giurisdizionale. Il foro competente è quello di Roma ed il T.A.R. competente è quello della Regione Lazio (Roma).

Antrodoco, lì 16/11/2016

La presente viene firmata digitalmente tra le parti

L’IMPRESA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Sig.ra Maria Teresa Odorizzi) **(**Cap. Massimiliano Pasquali)

……………………………….. ………………………………..